

D.C.C. N. 04 DEL 12/01/2004

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO A MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la D.C.C. n. 43 in data 06/10/1995 avente per oggetto: “Regolamento comunale per lo smaltimento rifiuti”, con la quale si approvavano i criteri per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di diciotto articoli, allegati alla presente;

VISTI l’art. 49 del D.L. 05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. 27/04/99 n. 158, che prevedeva il passaggio da tassa a tariffa con decorrenza temporale dal 1 gennaio 2005, posticipato al 2006 dall’art. 45 della legge finanziaria 2005, in itinere;

VISTO il complesso lavoro preliminare effettuato dall’ufficio tributi in collaborazione con l’azienda Consortile CO.A.B.SER e finanziato dalla Regione Piemonte per il passaggio da tassa a tariffa;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento Comunale alla normativa vigente e nella fattispecie concreta il passaggio dalla tassa alla tariffa ed avviare percorsi trasparenti per la copertura dei costi operando scelte di politica fiscale, a mente di quanto previsto dell’art. 21, 2° comma della legge 22/97 ed art. 52, legge 446/97;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

UDITA la relazione dell’Assessore PEDUSSIA;

APERTA ampia discussione in merito;

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, come espresso dal competente Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal responsabile del Servizio Tributi ai sensi di legge;

CON voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1) di modificare, come modifica, il regolamento comunale per l’applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani interni come appresso indicato:

a) L’ART. 9 viene sostituito come di seguito specificato:

“Determinazione della classificazione della categoria per utenze domestiche

Categoria 1) Locali ad uso abitazione,

Determinazione delle classi di attività e della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione rifiuti per categorie omogenee, risultanti dalla seguente tabella B

TABELLA B

<i>categoria</i>	<i>Attività</i>
1	Musei biblioteche scuole asili nido associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi teatri
3	Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi spettacoli viaggianti
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni Autosaloni Aree mercatali
7	Alberghi con ristorante Aziende agrituristiche con ristorante
8	Alberghi senza ristorante Aziende agrituristiche senza ristorante affittacamere bad & breakfast locali uso catering
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici agenzie studi professionali studi medici studi veterinari laboratori di analisi studi grafici studi fotografici copisterie caserme (esclusi i locali adibiti a civile abitazione)
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria, ferramenta

	altri beni durevoli
14	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere barbiere estetista lavanderie stirerie
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname idraulico fabbro elettricista calzolaio sarto
19	Carrozzeria Autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici Aziende agricole tipografie
22	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub servizi catering
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio rosticcerie
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche night club sale da gioco

b) Dopo l'art. 9 viene aggiunto l'art. 9/bis che recita:

“ART. 9 bis

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 6, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, salvo quanto disposto al comma successivo.
4. E' possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa (ad esempio l'attività di bar e/o ristorazione effettuata da associazioni e circoli).
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nella Tabella A, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.”

c) L'art. 10 viene sostituito come di seguito riportato:

“Art. 10

Sono esenti dalla tassa

1. gli utenti con gravi Handicap che, per particolari motivi, formano nuclei famigliari a se stanti;
2. sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - locali gestiti da associazioni o enti a scopo assistenziale e del volontariato e precisamente:
AVIS AIDO CROCE ROSSA VIGILI DEL FUOCO ANMIL PRO-LOCO.
3. le esenzioni e le riduzioni sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.”

d) L'art. 11 viene sostituito come appresso indicato:

“ART. 11

Riduzioni

1. Per la determinazione della tariffa riferita alle utenze domestiche non stabilmente attive, ovvero di utenze lasciate a disposizione per decesso etc., si applica un coefficiente di riduzione del 50% della tassa
2. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della tassa, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, producendo le copie dei formulari, del MUD, o per i soggetti esonerati dal MUD, dell’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. saranno computate nel limite del 25% le superfici scoperte che costituiscono pertinenze assoggettabili a tassa ;
4. la tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30% nel caso di :
 - abitazione con unico occupante
 - locali ad uso commerciale ed aree scoperte nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta :
 - abitazione tenute a disposizione per uso stagionale ;

e) L’art. 15 è così sostituito:

“ART. 15

Controlli

1. Il Comune di Sommariva del Bosco provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell’esercizio di detta attività, il Comune può:
 - a) rivolgere ai soggetti obbligati a pagare la tariffa invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere agli amministratori di condominio o ai soggetti responsabili di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la presentazione dell’elenco degli occupanti dei locali ed aree dei partecipanti del condominio o del centro commerciale integrato;
 - c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ad altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei predetti soggetti;
 - d) effettuare le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
3. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’articolo 2729 del Codice Civile.
4. Il comune, inoltre, predispone i moduli per le dichiarazioni e autocertificazioni da parte degli utenti, che dovranno utilizzarli in modo esclusivo.